

Condizioni e Termini Generali di Acquisto, SSM GIUDICI S.r.l.

Edizione Settembre 2016

1 Validità Esclusiva

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto valgono per gli acquisti e si applicano a tutti gli ordini emessi da SSM.
- 1.2 Per le parti risultano vincolanti solo le disposizioni pattuite in forma scritta. Ciò vale anche per accordi in deroga e per le condizioni generali del fornitore nonché per la revoca dell'obbligo della forma scritta. In caso di interruzione prematura delle trattative non è possibile avanzare alcuna rivendicazione sino al momento in cui viene sottoscritto un accordo.

2 Offerta

- 2.1 Con la richiesta di preventivo al fornitore viene richiesto di inoltrare gratuitamente un'offerta. Il fornitore è tenuto ad attenersi precisamente a quanto riportato nella richiesta e indicare espressamente eventuali divergenze. Se il fornitore non indica alcun periodo di validità nella propria offerta, la stessa si intende vincolante per un periodo di 60 giorni.

3 Ordine

- 3.1 Se la conclusione del contratto può avvenire solo nel caso di conferma dell'ordine da parte del fornitore, il committente risulta vincolato solo nel caso in cui tale conferma non presenti alcuna divergenza rispetto all'ordine.
- 3.2 Se il fornitore rileva degli errori oppure dei punti poco chiari nell'ordine, in particolar modo per quanto riguarda la fattibilità, la quantità, il prezzo o le scadenze, il fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Prima dell'esecuzione dell'ordine il fornitore si deve informare su tutti i dati e le circostanze importanti ai fini dell'esecuzione ed evasione dello stesso, nonché in merito all'uso previsto della merce fornita.

4 Prezzi

- 4.1 Salvo diverso accordo, i prezzi pattuiti vengono applicati come prezzi fissi. Tali prezzi includono eventuali costi accessori, quali, ad esempio, l'imballaggio, i costi di trasporto, l'imposta sul valore aggiunto ecc.

5 Evasione dell'ordine.

- 5.1 In assenza di specifiche tecniche, specifiche di materiali e norme di qualità, ai fini dell'esecuzione dell'ordine devono essere utilizzati solo materiali adeguati e sperimentati.
- 5.2 Eventuali modifiche in termini di qualità possono essere eseguite solo nel caso in cui il fornitore abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione in forma scritta da parte di SSM.
- 5.3 Il fornitore si impegna ad ottemperare alla legislazione vigente in materia di sicurezza del prodotto (ad es. Direttiva macchine 89/392/CE; Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CE; Direttiva bassa tensione 73/23/CE dell'Ue) e si impegna a trasmettere la dichiarazione di conformità e relativa documentazione prevista. Tutti gli strumenti di lavoro devono rispettare le regole riconosciute della tecnica, le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di prevenzione degli infortuni e devono essere dotati di dispositivi di sicurezza contro gli infortuni e le malattie professionali.
- 5.4 Eventuali incarichi affidati a subappaltatori e subfornitori necessitano dell'approvazione scritta di SSM. Tale

approvazione non esonera il fornitore dalla sua responsabilità esclusiva per l'intero ordine.

- 5.5 Il materiale messo a disposizione da SSM rimane sino alla consegna, anche a seguito del processo di lavorazione, proprietà di SSM. La quantità e la qualità del materiale fornito deve essere controllata all'atto del ricevimento ed eventuali contestazioni devono essere comunicate immediatamente in forma scritta. SSM è tenuta all'acquisto di materiale sostitutivo.
- 5.6 I difetti taciuti intenzionalmente o i difetti corretti senza l'approvazione di SSM e gli errori di esecuzione danno diritto a SSM di rinunciare all'esecuzione di tutti gli ordini in corso con riserva del diritto al risarcimento danni.
- 5.7 Durante l'esecuzione dell'ordine è fatto obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di garanzia di qualità ai sensi degli standard ISO 9000 – 9004.
- 5.8 Il fornitore si impegna a rispettare la legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, nonché allo stato dell'arte. Salvo indicazioni specifiche contenute nell'ordine, devono essere utilizzati materiali ecologici e riciclabili, costruzioni a basse emissioni, poco inquinanti, facili da montare e smontare, nonché soluzioni che consentano un risparmio di energia e di risorse.

6 Tempi di consegna e conseguenze di ritardi.

- 6.1 La consegna deve essere eseguita nel luogo di destinazione in corrispondenza della data di consegna pattuita (termine fissato).
- 6.2 Qualora il fornitore non sia in grado di rispettare il termine di consegna previsto, il fornitore è tenuto ad informare il committente entro 8 giorni dalla ricezione dell'ordine.
- 6.3 Qualora il fornitore non fornisca tale informazione, il termine di consegna diventa vincolante.
- 6.4 Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente tutti i ritardi rispetto al termine pattuito.
- 6.5 In caso di ritardi rispetto al termine di consegna, il committente ha diritto, senza fissare una scadenza successiva per la consegna, di rinunciare alla fornitura e di richiedere un risarcimento danni oppure di richiedere una consegna successiva oltre al risarcimento danni.
- 6.6 Il diritto di recesso dal contratto rimane riservato.
- 6.7 La data di consegna può essere estesa di comune accordo in maniera adeguata solo nel caso in cui il committente non abbia consegnato al fornitore i documenti necessari o i componenti complementari necessari alla produzione dell'ordine purché quest'ultimo ne abbia fatta richiesta tempestivamente ed in tempo utile.
- 6.8 Se è prevedibile prima della consegna che il fornitore non rispetterà il termine di consegna, il committente può recedere dal contratto e rinunciare alla fornitura.
- 6.9 Le forniture in eccesso richiedono la preventiva autorizzazione scritta di SSM. Se il fornitore produce senza un ordine specifico per magazzino, per SSM non sussiste alcun obbligo di acquisto.
- 6.10 Le consegne prima del rispettivo termine necessitano della preventiva autorizzazione in forma scritta di SSM. In assenza di tale autorizzazione, SSM può rispedire la merce a spese e a rischio e pericolo del fornitore oppure può stoccare la merce sino alla scadenza presso un magazzino esterno e rinviare il pagamento della fattura sino al termine di consegna.
- 6.11 Se la consegna avviene oltre le due (2) settimane dopo il termine pattuito, il fornitore è tenuto a pagare, oltre al

risarcimento dei danni causati dal ritardo per ogni settimana di ritardo, una penale dello 0,5% del prezzo di acquisto pattuito sino ad un importo massimo pari al 5% del prezzo totale di vendita. Tale importo verrà dedotto dalla fattura.

7 Trasporto, assunzione del rischio, assicurazione e imballaggio

- 7.1 È necessario concordare per iscritto tipologie e modalità di trasporto particolari.
- 7.2 Il trasferimento dei benefici e del rischio avviene al momento della consegna presso il luogo di destinazione.
- 7.3 Le spedizioni devono essere effettuate direttamente senza istruzioni contrastanti e senza l'intervento di uno spedizioniere e non possono essere assicurate, salvo nei casi in cui ciò sia disposto espressamente. Eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da forniture parziali o supplementi di nolo (spedizione espressa) a seguito di ritardi nelle consegne vengono sostenuti solo se causati da SSM.
- 7.4 Il fornitore è unico responsabile dell'adeguatezza dell'imballaggio. Il fornitore è tenuto anche a sottolineare la necessità di fare particolare attenzione durante la rimozione degli elementi ausiliari. L'imballaggio deve proteggere gli oggetti della fornitura in maniera efficace contro danni e corrosione durante il trasporto ed un eventuale breve stoccaggio di un massimo di 60 giorni. Il fornitore risponde di tutti i danni causati da imballaggio non adeguato, sdoganamento e mancata osservanza delle indicazioni impartite per il trasporto.
- 7.5 I contenitori messi a disposizione dal committente devono essere restituiti subito dopo l'utilizzo. SSM si riserva il diritto di restituire il materiale di imballaggio e di richiedere la relativa nota di accredito.
- 7.6 Ad ogni fornitura deve essere allegata una BOLLA DI CONSEGNA.

8 Smaltimento

- 8.1 Qualora i prodotti forniti contengano materiali che mettono a rischio l'ambiente ai sensi delle disposizioni di legge, il fornitore garantisce al committente il diritto di restituzione.
- 8.2 Il committente ha in ogni caso il diritto di restituire gratuitamente gli imballaggi, i contenitori ecc. al fornitore, affinché questi provveda al relativo smaltimento.

9 Garanzia e Contestazioni

- 9.1 Salvo diverso accordo, la merce pervenuta nel luogo di destinazione viene ispezionata il più rapidamente possibile, ma senza alcun termine per la denuncia di vizi. Nel caso di fornitura di componenti per un impianto, il ritiro della merce avviene nel momento in cui l'intero impianto viene ritirato dal cliente di SSM.
- 9.2 Le materie prime e i semilavorati che presentano difetti durante la lavorazione devono essere sostituiti gratuitamente e franco destino senza tener conto del tempo intercorso tra la consegna e la contestazione.
- 9.3 In casi urgenti, il committente o terzi porranno rimedio ai difetti emettendo relativo accredito dei costi di produzione.
- 9.4 I costi di trasporto e tutte le spese di viaggio per i lavori eseguiti in garanzia sono a carico del fornitore.
- 9.5 La garanzia ha una durata di un anno a decorrere dalla messa in esercizio presso il cliente sino, tuttavia, ad una durata massima di due anni a partire dalla data di consegna.
- 9.6 Il fornitore garantisce che con l'utilizzo o la messa a disposizione dei componenti oggetto della fornitura non

vengono violati i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi. Il fornitore provvederà a indennizzare e manlevare SSM in tal senso al fine di consentire in ogni caso la prestazione.

10 Riservatezza

- 10.1 Tutte le informazioni, i dati, i disegni ecc, che il committente affida al fornitore per la costruzione dei componenti della fornitura, non possono essere utilizzati per altri scopi, riprodotti o resi accessibili a terzi. Eventuali diritti d'autore spettano al committente. Previa richiesta al committente deve essere fornita immediatamente tutta la documentazione, unitamente a tutti i duplicati o riproduzioni. Qualora non venga realizzata alcuna fornitura, il fornitore è tenuto a restituire spontaneamente i documenti al committente.
- 10.2 Il fornitore è tenuto a gestire l'ordine, gli interventi o le forniture ad esso associate in maniera riservata.
- 10.3 La documentazione tecnica del fornitore o dei subfornitori viene gestita in maniera confidenziale dal committente. Tale documentazione rimane proprietà del fornitore e/o del subfornitore.
- 10.4 Eventuali pubblicazioni a scopi pubblicitari in cui si menziona SSM necessitano della preventiva autorizzazione scritta di SSM.
- 10.5 I subfornitori e i subappaltatori cui si rivolge il fornitore devono impegnarsi nei confronti del fornitore a mantenere la stessa riservatezza cui il fornitore stesso è tenuto.

11 Diritto d'ispezione, lavori presso il committente

- 11.1 Il committente ha il diritto di controllare l'esecuzione dell'ordine. Ciò non modifica né limita il dovere del fornitore di eseguire gli ordini secondo quanto pattuito nel contratto. SSM può eseguire, previo preavviso, controlli qualitativi presso la sede del fornitore o dei suoi relativi subfornitori.
- 11.2 In caso di interventi svolti presso i locali del committente, oltre alle presenti condizioni generali di contratto, è necessario ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza dei locali in cui si eseguono gli interventi.
- 11.3 Il fornitore è tenuto ad assicurare il proprio personale addetto al montaggio per malattie, incidenti, decesso e responsabilità civile, in modo tale che il committente sia sollevato da ogni responsabilità a tal proposito.

12 Condizioni di pagamento

- 12.1 Salvo disposizioni contrarie, il pagamento deve essere eseguito 60 giorni dopo il ricevimento della merce/fattura al netto. Il pagamento non può comunque avvenire prima dell'accettazione della fornitura. Una compensazione con crediti in contropartita rimane riservata.
- 12.2 Il fornitore non ha il diritto di cedere crediti nei confronti del committente a terzi.

13 Forza Maggiore

- 13.1 I contraenti non sono responsabili in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali determinato da eventi di forza maggiore. Per "forza maggiore" si intendono eventi insorti dopo la stipula del contratto, non causati da una delle parti, non prevedibili e oggettivamente inevitabili.
- 13.2 Il contraente che invoca la forza maggiore è tenuto ad informare immediatamente l'altra parte relativamente all'insorgenza di tale evento e della sua prevista durata. In caso contrario egli non può invocare la forza maggiore.
- 13.3 Su richiesta, il fornitore è tenuto a fornire al committente una conferma autenticata della situazione che egli definisce come evento di forza maggiore.

14 Luogo di esecuzione, foro competente

- 14.1 Il luogo di esecuzione per consegne e pagamento è la nostra sede di Galbiate.
- 14.2 Il foro competente è il tribunale di Lecco.
- 14.3 Il diritto applicabile è il diritto italiano. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci.
- 14.4 Questi Termini e Condizioni Generali sostituiscono tutte le precedenti versioni.